



Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. e, g, j, k, l e m

¹ Nella presente legge s'intende per:

- e. *energia di regolazione*: impiego di energia elettrica automatico o ordinato manualmente per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;
- g. *prestazioni di servizio relative al sistema*: servizi ausiliari necessari per una gestione sicura delle reti. Essi comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), le misurazioni operative e la compensazione delle perdite di potenza;
- j. *misurazione di conteggio*: misurazione nella rete a fini contabili; comprende l'esercizio delle stazioni di misurazione e i servizi di misurazione;
- k. *esercizio delle stazioni di misurazione*: installazione, esercizio e manutenzione degli strumenti di misurazione in una stazione di misurazione;
- l. *servizi di misurazione*: rilevamento, trattamento e trasmissione dei dati di misurazione;
- m. *misurazione operativa*: rilevamento di dati di misurazione per la gestione operativa della rete.

RS

1

² RS 734.7

*Inserire prima del titolo del capitolo 2**Art. 4a* Prelievo di energia elettrica della rete a 16,7 Hz

¹ La rete delle Ferrovie federali svizzere gestita con una frequenza di 16,7 Hz è considerata consumatore finale se preleva energia elettrica dalla rete a 50 Hz, tranne nei casi in cui:

- a. il prelievo avviene per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica o per il funzionamento di pompe nelle centrali di pompaggio; oppure
- b. per ragioni di efficienza all'interno di una centrale di pompaggio si preleva elettricità in via sostitutiva dalla rete a 50 Hz anziché dalla centrale elettrica stessa, se ciò permette di evitare il contemporaneo pompaggio e turbinaggio in questa centrale elettrica.

² Il Consiglio federale può prevedere che l'energia elettrica prodotta in applicazione del capoverso 1 lettera a debba essere reimmessa nella rete a 50 Hz. Esso può disciplinare ulteriori dettagli dell'interazione tra la rete a 50 Hz e la rete a 16,7 Hz.

Art. 5 cpv. 2

² Oltre che dell'esercizio della rete, i gestori di rete sono responsabili anche del servizio universale. Nel loro comprensorio, essi sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutti i produttori di energia elettrica.

Art. 6 Servizio universale

¹ I consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo che non usufruiscono o cessano di usufruire dell'accesso alla rete hanno diritto a essere riforniti in qualsiasi momento, dal gestore di rete del proprio comprensorio, di energia elettrica a tariffe adeguate e nel quantitativo richiesto (servizio universale).

² Nel servizio universale i gestori di rete offrono come standard un prodotto elettrico basato sull'utilizzo di energia indigena nonché prevalentemente o esclusivamente proveniente da fonti rinnovabili.

³ Le tariffe dell'energia elettrica del servizio universale sono valide per un anno e sono uniformi per i consumatori finali con un profilo di consumo equivalente. Esse sono considerate adeguate se rientrano nel quadro dei prezzi di mercato di prodotti elettrici comparabili dell'anno in questione (prezzi di mercato comparativi).

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare esso stabilisce:

- a. i principi per la determinazione dei prezzi di mercato comparativi;
- b. la quota minima di energia rinnovabile del prodotto elettrico standard.

Art. 7 Approvvigionamento sostitutivo

Il consumatore finale che al termine di un rapporto di fornitura di energia elettrica non incarica tempestivamente un nuovo fornitore o il cui fornitore cessa la propria attività, se necessario è approvvigionato in via sostitutiva dal gestore di rete del proprio comprensorio anche se presenta un consumo annuo superiore a 100 MWh per centro di consumo. Per tale approvvigionamento il gestore di rete non è vincolato alle tariffe dell'energia elettrica del servizio universale.

Art. 8 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I produttori di energia elettrica, i consumatori finali e gli altri soggetti direttamente o indirettamente allacciati alla rete sostengono i propri gestori di rete nell'attuazione di provvedimenti volti a garantire l'esercizio sicuro della rete.

Art. 8a Riserva di stoccaggio per situazioni di approvvigionamento critiche

¹ Come garanzia in caso di situazioni straordinarie, quali congestioni o interruzioni critiche dell'approvvigionamento, è costituita annualmente una riserva di stoccaggio. In questa riserva i gestori partecipanti, dietro compenso, detengono energia per un determinato periodo, affinché in caso di necessità sia possibile il prelievo di energia elettrica.

² Possono partecipare alla riserva i gestori di centrali ad accumulazione e di impianti di stoccaggio allacciati alla rete svizzera, nei quali l'energia può essere trasformata in energia elettrica. I gestori partecipanti vengono selezionati annualmente mediante gara pubblica.

³ D'intesa con la società nazionale di rete, la ElCom stabilisce annualmente i valori di riferimento della riserva, in particolare:

- a. l'entità della riserva necessaria e il periodo di detenzione della stessa;
- b. le linee generali
 1. della gara pubblica, compresi eventuali limiti massimi del compenso,
 2. dell'indennizzo dovuto in caso di prelievo della riserva,
 3. delle multe che i partecipanti sono tenuti a pagare se non adempiono i propri obblighi di detenzione della riserva.

⁴ La società nazionale di rete garantisce la gestione operativa annuale della riserva. Essa svolge in particolare i seguenti compiti ricorrenti:

- a. stabilisce le modalità della gara pubblica, compresi i criteri d'idoneità e i criteri di aggiudicazione nonché le modalità di prelievo;
- b. svolge la gara pubblica e determina in tal modo i gestori partecipanti, se ragionevole anche per un periodo superiore a un anno, e stipula con questi un accordo;
- c. sorveglia il rispetto degli obblighi di detenzione della riserva.

⁵ Se si prospetta una situazione di approvvigionamento critica, su richiesta della società di rete la ElCom autorizza il prelievo della riserva. Se il mercato non rende disponibile l'energia necessaria oppure occorre procedere al prelievo per altri motivi, la società di rete preleva l'energia necessaria per compensare il disequilibrio dei gruppi di bilancio. Essa versa ai gestori degli impianti presso i quali è effettuato il prelievo un indennizzo finanziato dai gruppi di bilancio.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. i criteri per la determinazione dell'entità della riserva e del restante dimensionamento della stessa;
- b. il prelievo della riserva, evitando per quanto possibile perturbazioni ai mercati dell'energia e delle prestazioni di servizio relative al sistema, nonché la possibilità in via eccezionale di uno scioglimento anticipato della riserva;
- c. gli obblighi dei gestori in materia di informazione, indicazione e concessione dell'accesso;
- d. eventuali norme speciali per le centrali partner;
- e. i criteri per un sovrapprezzo analogamente all'energia di compensazione;
- f. un'eventuale estensione della partecipazione alla riserva a offerenti di flessibilità della domanda.

Art. 12 Informazione e fatturazione

¹ I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano:

- a. le tariffe di utilizzazione della rete;
- b. la somma annua dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete;
- c. le tariffe di misurazione;
- d. le tariffe dell'energia elettrica del servizio universale;
- e. i requisiti tecnici e aziendali minimi per l'allacciamento alla rete; nonché
- f. i conti annuali.

² Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di divulgare determinate indicazioni sull'origine dell'elettricità e condizioni contrattuali.

³ I gestori di rete emettono fatture trasparenti e comparabili per l'utilizzazione della rete. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici nonché il supplemento rete secondo l'articolo 35 della legge sull'energia del 30 settembre 2016³ devono essere esposti in modo separato. Se forniscono energia elettrica a consumatori finali, gestiscono stazioni di misurazione o forniscono servizi di misurazione, essi devono esporre separatamente in fattura anche queste voci.

³ RS 730.0

*Art. 13 cpv. 3**Abrogato**Art. 13a* Processi di cambio

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie per consentire il cambio del fornitore nonché l'ingresso nel servizio universale e nell'approvvigionamento sostitutivo o l'uscita dagli stessi (processi di cambio). Esso disciplina in particolare:

- a. la procedura e i compiti di tutti i partecipanti;
- b. i termini per l'ingresso e il rientro nel servizio universale nonché per l'uscita;
- c. i termini per l'uscita dall'approvvigionamento sostitutivo;
- d. le condizioni di disdetta di contratti di fornitura dell'energia elettrica al di fuori del servizio universale per i consumatori finali aventi diritto al servizio universale.

² I gestori di rete non possono addebitare individualmente i costi generati dai processi di cambio.

Art. 14 Rubrica nonché cpv. 3 frase introduttiva, 3^{bis} e 3^{ter}

Corrispettivo e tariffe per l'utilizzazione della rete

³ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete è riscosso sulla base delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Queste sono fissate dai gestori di rete per un anno in base ai seguenti principi:

^{3bis} Ai livelli di tensione inferiori a 1 kV, ai centri di consumo utilizzati tutto l'anno si applicano altresì le seguenti prescrizioni:

- a. per i consumatori finali senza misurazione della potenza la tariffa per l'utilizzazione della rete presenta una componente di lavoro unitaria non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 50 per cento;
- b. per i consumatori finali con misurazione della potenza e un consumo annuo di energia elettrica inferiore a 50 MWh la tariffa per l'utilizzazione della rete presenta una componente di lavoro (ct./kWh) secondo la lettera a; tale quota può essere inferiore al 50 per cento se in tal modo i clienti in regime di consumo proprio, considerati complessivamente, non risultano svantaggiati rispetto a una componente di lavoro pari al 50 per cento.

^{3ter} Nella determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete non possono essere considerati i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.

Art. 15 cpv. 1, 2 lett. a e d, 3 lett. b e 3^{bis} lett. a e d

¹ Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente.

² Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Vi rientrano in particolare:

- a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e la riserva di stoccaggio;
- d. i costi per l'utilizzazione della flessibilità.

³ I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:

- b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti, compreso un utile d'esercizio adeguato.

^{3bis} Il Consiglio federale disciplina le condizioni e l'entità della computabilità nonché l'attribuzione ai costi d'esercizio e ai costi del capitale:

- a. dei costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;
- d. eccezionalmente, dei costi di misure innovative per le reti intelligenti con determinate funzioni.

Titolo prima dell'art. 17a

Sezione 2a: Metrologia

Art. 17a Competenza per la misurazione

¹ Ai gestori di rete competono, nel proprio comprensorio, la misurazione operativa, la designazione e la gestione dei punti di misurazione nonché la misurazione di conteggio.

² I consumatori finali con un consumo annuo pari ad almeno 100 MWh per centro di consumo nonché i produttori di energia elettrica e i gestori di impianti di stoccaggio con una potenza allacciata superiore a 30 kVA possono scegliere liberamente un terzo a cui affidare l'esercizio delle stazioni di misurazione, i servizi di misurazione o l'intera misurazione di conteggio. Se non esercitano tale diritto di opzione, la competenza rimane del gestore di rete del loro comprensorio.

³ Il Consiglio federale può prevedere che, una volta ottenuto, il diritto di opzione sia mantenuto indipendentemente dal consumo annuo o dalla potenza allacciata. Esso può emanare disposizioni di esecuzione, relative in particolare:

- a. alla procedura di cambio del gestore della stazione di misurazione o del fornitore dei servizi di misurazione;
- b. alle modalità con cui i gestori di rete possono imputare i costi connessi all'esercizio del diritto di opzione ai gestori delle stazioni di misurazione, ai fornitori di servizi di misurazione, ai consumatori finali, ai produttori di energia elettrica e ai gestori degli impianti di stoccaggio nonché ad altri soggetti coinvolti;
- c. ai compiti dei gestori delle stazioni di misurazione e dei fornitori dei servizi di misurazione.

Art. 17a^{bis} Compenso per la misurazione e tariffe di misurazione

¹ Per la misurazione di conteggio i gestori di rete riscuotono un compenso dai consumatori finali, dai produttori di energia elettrica e dai gestori degli impianti di stoccaggio che non hanno diritto di scegliere liberamente il fornitore. Tale compenso è versato per ogni punto di misurazione e non può superare i costi computabili.

² I gestori di rete stabiliscono tariffe secondo il principio di causalità per la riscossione del compenso per la misurazione. Queste sono fissate per un anno e possono variare a seconda degli strumenti di misurazione e della tipologia del servizio di misurazione.

³ Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una misurazione di conteggio affidabile ed efficiente. Il Consiglio federale stabilisce le basi per il relativo calcolo.

⁴ I gestori di rete non sono vincolati alle tariffe di misurazione nei confronti dei consumatori finali, dei produttori di energia elettrica e dei gestori di impianti di stoccaggio che possono incaricare della misurazione di conteggio un terzo a loro scelta.

Art. 17a^{ter} Sistemi di misurazione intelligenti

¹ Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore di energia elettrica o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale di dati e registra il flusso effettivo di energia e il suo andamento nel tempo.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'installazione di tali sistemi di misurazione intelligenti. Esso tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Esso può obbligare i gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati a utilizzare entro un dato termine sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di questi.

³ Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare, in particolare in relazione a:

- a. la trasmissione dei dati di misurazione;
- b. il supporto ai sistemi tariffari;
- c. il supporto ad altri servizi e applicazioni.

Titolo prima dell'art. 17b

Sezione 2b: Sistemi di controllo e di regolazione, flessibilità

Art. 17b^{bis} Utilizzo della flessibilità

¹ I rispettivi consumatori finali, gestori di impianti di stoccaggio e produttori di energia elettrica sono i titolari della flessibilità che scaturisce dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica e che viene sfruttata in particolare mediante l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti. L'utilizzo da parte di terzi è regolato mediante contratto.

² Nel quadro del proprio esercizio della rete e all'interno del proprio comprensorio i gestori della rete di distribuzione hanno la possibilità di sfruttare la flessibilità al servizio della rete. In relazione a corrispondenti contratti, essi offrono ai titolari della flessibilità condizioni uniformi per quanto riguarda la flessibilità sul versante della produzione e su quello del consumo. Per una flessibilità di grande utilità per la rete possono proporre contratti individuali.

³ Essi tengono conto del potenziale di flessibilità nella loro pianificazione della rete e, se complessivamente vantaggioso, lo sfruttano per evitare altri provvedimenti riguardanti la rete quali l'ampliamento della stessa.

⁴ Nel proprio comprensorio essi possono, anche senza il consenso del titolare della flessibilità nel rispettivo caso o in relazione all'impiego di un sistema di controllo e di regolazione intelligente (art. 17b cpv. 3), e anche se ciò è in contrasto con diritti di utilizzo di terzi, utilizzare, dietro il versamento di un'adeguata indennità, la flessibilità al servizio della rete come segue (utilizzi garantiti):

- a. per la limitazione forzata o un altro controllo di una determinata quota di immissione;
- b. con funzione ponte, nel momento in cui altri provvedimenti già avviati riguardanti la rete non producono ancora i loro effetti;
- c. in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete; per questo utilizzo non è versata alcuna indennità, eccetto nel caso in cui sarebbe stato ragionevolmente possibile evitare il pericolo.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce per ogni tecnologia di produzione la quota di utilizzo garantito che può essere soggetta a limitazione forzata o controllo (cpv. 4 lett. a). Esso può altresì disciplinare in particolare:

- a. gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei gestori della rete di distribuzione;
- b. la tutela dei titolari della flessibilità nel caso di contratti di cui al capoverso 2;
- c. i principi dell'indennità per gli utilizzi garantiti;
- d. le prescrizioni per i gestori della rete di distribuzione che, attraverso le indennità applicate o altre condizioni contrattuali, precludono altri utilizzi della flessibilità tanto da impedire lo sviluppo del mercato;
- e. le prescrizioni per i partner contrattuali nel caso di utilizzi della flessibilità, di qualsiasi tipo, che si ripercuotono negativamente sugli altri attori;

- f. una valutazione della normativa di cui al presente articolo da parte della El-Com.

Titolo prima dell'art. 17b^{ter}

Sezione 2c: Scambio e protezione dei dati

Art. 17b^{ter} Scambio dei dati e processi informativi

¹ I gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati mettono a disposizione reciprocamente e agli altri partecipanti, tempestivamente e gratuitamente, tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei compiti e dei processi previsti dalla legge.

² Il trattamento di dati di base e di misurazione non necessario per l'adempimento dei compiti prescritti è permesso solo previa esplicita autorizzazione degli interessati.

³ I consumatori finali, i produttori di energia elettrica e i gestori di impianti di stoccaggio hanno diritto a ottenere gratuitamente tutti i loro dati di base e di misurazione.

⁴ Il Consiglio federale può disciplinare le tempistiche e la forma della trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni da mettere a disposizione.

Art. 17c Rubrica e cpv. 3

Protezione dei dati e sicurezza dei dati

³ I sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti nonché i relativi dispositivi devono soddisfare particolari requisiti in materia di sicurezza dei dati. Il Consiglio federale stabilisce questi requisiti e disciplina la procedura di verifica del loro rispetto.

Sezione 3: Rete di trasporto svizzera e società nazionale di rete

Art. 18 cpv. 4, 4^{bis}, 6 terzo periodo e 7

⁴ Nel caso di alienazione di azioni della società nazionale di rete, hanno diritto di prelazione su queste azioni, nel seguente ordine:

- a. i Cantoni;
- b. i Comuni;
- c. le aziende d'approvvigionamento elettrico in mani svizzere con sede in Svizzera.

^{4bis} Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al diritto di prelazione. Esso emana prescrizioni riguardanti la comunicazione del caso di prelazione e la procedura, compresi i termini; esso può stabilire in particolare:

- a. che determinati casi quali gli acquisti da parte di determinate unità in stretto rapporto con Cantoni e Comuni oppure i trasferimenti interni all'azienda non siano considerati come prelazione;
- b. che in caso di contenuti contrattuali subordinati sia possibile derogare dal contratto che genera il caso di prelazione;
- c. come procedere nel caso in cui più aventi diritto esercitino il loro diritto di prelazione;
- d. che più aventi diritto di prelazione possano esercitare tale diritto in modo collettivo.

⁶ ... È ammesso altresì l'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema al di là della zona di regolazione insieme a gestori delle reti di trasporto estere.

⁷ I membri del consiglio di amministrazione e della direzione non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nei settori della produzione o del commercio di energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

Art. 19b Sospensione dei diritti di voto nella società nazionale di rete

¹ Gli azionisti della società di rete comunicano a questa prima dell'assemblea generale se sono controllati da Cantoni o Comuni e forniscono le relative prove. Non sono assoggettati a questo obbligo i Cantoni e i Comuni nonché, se previsto dal Consiglio federale, altri azionisti statali o parastatali. Con «controllo» s'intende la possibilità di esercitare una determinata influenza.

² Applicando agli azionisti coinvolti il criterio di cui al capoverso 1, la società di rete verifica se le azioni sono distribuite in modo da creare complessivamente una maggioranza diretta o indiretta dei Cantoni o dei Comuni (art. 18 cpv. 3).

³ Se non sussiste tale maggioranza, il consiglio di amministrazione ordina per l'assemblea generale la sospensione dei diritti di voto degli azionisti che non hanno fornito le prove del controllo secondo il capoverso 1 nella misura necessaria al rispetto del principio della maggioranza e proporzionalmente alla loro quota di azioni.

Art. 20 cpv. 2 lett. b e c nonché cpv. 3

² In particolare, la società di rete:

- b. è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazione. Se non fornisce direttamente le prestazioni di servizio relative al sistema, le acquista secondo una procedura orientata al mercato, trasparente e non discriminatoria. Per quanto concerne il consumo essa tiene conto prioritariamente delle offerte in cui l'energia è utilizzata in modo più efficiente;
- c. affronta una minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto attraverso i necessari provvedimenti (art. 20a);

³ *Abrogato*

Art. 20a Provvedimenti in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto

¹ La società nazionale di rete concorda con gestori della rete di distribuzione, produttori di energia elettrica e consumatori finali adeguati e con altri soggetti direttamente o indirettamente allacciati a una rete elettrica, in modo uniforme, tutti i provvedimenti che essa adotta o ordina per prevenire o eliminare una minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto.

² Essa ordina tali provvedimenti se sussiste una minaccia grave e imminente e non esiste alcun accordo. Essa notifica immediatamente queste disposizioni alla ElCom.

³ Qualora i provvedimenti non siano attuati come concordato o ordinato, la società nazionale di rete adotta provvedimenti sostitutivi. I costi supplementari connessi ai provvedimenti sostitutivi sono a carico dei soggetti negligenti.

⁴ Per il rimanente i costi di questi provvedimenti secondo il presente articolo sono imputati nei costi della rete di trasporto e computabili conformemente all'articolo 15. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nell'imputazione dei costi.

Art. 20b

Ex art. 20a

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Art. 22 cpv. 2 e 2^{bis}

² La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d'ufficio:

- a. decide sull'accesso alla rete e sulle condizioni per l'utilizzazione della rete. Essa può autorizzare a titolo precauzionale l'accesso alla rete;
- b. verifica le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, il servizio universale e la misurazione di conteggio. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione delle tariffe o vietarne un aumento;
- c. decide in merito alla modifica di condizioni abusive nell'approvvigionamento sostitutivo;
- d. prende decisioni nel settore della flessibilità al servizio della rete in merito a:
 1. gli utilizzi garantiti e la tutela dei titolari della flessibilità,
 2. la modifica di indennità abusive;
- e. in relazione alla minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20a) prende decisioni in merito a:
 1. l'obbligo delle controparti di stipula di un accordo, comprese le disposizioni concernenti il relativo contenuto minimo necessario,

2. l'ammissibilità e i costi conseguenti dei provvedimenti ordinati e, in caso di mancato rispetto di tali provvedimenti, dei provvedimenti sostitutivi adottati;

- f. prende decisioni concernenti la riserva di stoccaggio (art. 8a), quali la disposizione di multe o di altri provvedimenti.

^{2bis} Essa decide in merito all'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5.

^{2ter} *Ex cpv. 2^{bis}*

Art. 22a Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza

¹ Nel proprio ambito di competenza (art. 22 cpv. 1 e 2) la ElCom effettua confronti tra i gestori della rete di distribuzione con l'obiettivo di accrescere la trasparenza per i consumatori finali nonché favorire un'adeguata qualità e una maggiore efficienza delle prestazioni. Essa pubblica i risultati relativi a singoli gestori o a gruppi di gestori della rete di distribuzione in una raffigurazione comparativa.

² La ElCom effettua confronti in particolare nei sette ambiti seguenti:

- a. qualità dell'approvvigionamento;
- b. tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili;
- c. tariffe dell'energia elettrica del servizio universale;
- d. qualità dei servizi nel servizio universale e nel settore della rete;
- e. investimenti in reti intelligenti;
- f. misurazione di conteggio, se non sussiste un diritto di opzione in merito;
- g. adempimento di obblighi di comunicazione e diffusione.

³ L'UFE valuta i confronti ogni quattro anni in un rapporto. Se l'aumento dell'efficienza nel settore delle reti è insufficiente, con le corrispondenti ripercussioni sui costi di rete, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge per l'introduzione di una regolazione per incentivi.

Art. 23 cpv. 2

² La ElCom ha diritto di ricorrere al Tribunale federale.

Art. 25 cpv. 1

¹ Le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e allo svolgimento di altri compiti ad essa correlati e a mettere a disposizione la documentazione necessaria.

Art. 26 cpv. 1

¹ Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge e dello svolgimento di altri compiti ad essa correlati sottostanno al segreto d'ufficio.

Art. 27 Trasmissione dei dati

¹ Nel quadro degli obiettivi della presente legge, l'UFE e la ElCom trattano dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti penali (art. 29).

² Essi possono conservare questi dati in forma elettronica.

³ Su richiesta essi si trasmettono reciprocamente i dati necessari per adempiere i propri compiti. Sono fatte salve prescrizioni contrarie a una trasmissione dei dati.

⁴ In caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto la ElCom può trasmettere alla società nazionale di rete i necessari dati; essa può acquisire i dati di cui ancora non dispone appositamente a questo scopo. Essa informa preventivamente gli interessati della trasmissione dei dati.

⁵ La società nazionale di rete tratta in modo confidenziale i dati di cui al capoverso 4 e attraverso provvedimenti tecnici e organizzativi garantisce che non siano utilizzati per altri scopi.

Art. 29 cpv. 1 lett. a, d, e^{bis} e f^{bis} nonché cpv. 4

¹ È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. *abrogata*

d. non espone nel conteggio i costi per l'utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata (art. 12 cpv. 3) o fattura illecitamente costi per i processi di cambio (art. 13a cpv. 2);

e^{bis}. non tratta correttamente, in particolare non trasmette, i dati di misurazione o i dati personali ricavati nell'ambito dell'esercizio delle stazioni di misurazione o della fornitura dei servizi di misurazione (art. 17b^{ter} cpv. 1);

f^{bis}. nega alla società nazionale di rete le informazioni e le indicazioni richieste concernenti la riserva di stoccaggio o fornisce indicazioni non veritiere (art. 8a);

⁴ Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)⁴ esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in sua vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

⁴ RS 313.0

Art. 33c Disposizione transitoria della modifica del ...

I consumatori finali il cui diritto al servizio universale decade con l'entrata in vigore della modifica del ..., hanno diritto al massimo per un anno dall'entrata in vigore di questa modifica di essere approvvigionati dal gestore di rete alle attuali condizioni del servizio universale. Se entro la scadenza di tale termine non hanno incaricato alcun fornitore di energia elettrica, rientrano nell'approvvigionamento sostitutivo.

Art. 34 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ *Abrogato*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.